



**OPERAZIONE "GATTO CON GLI STIVALI"
LA GUARDIA DI FINANZA DI VERONA SCOPRE
UNA GIGANTESCA FRODE ALIMENTARE (E FISCALE)
NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA "BIOLOGICA"**

**ARRESTATI 7 RESPONSABILI CHE HANNO IMMESSO SUL
MERCATO PRODOTTI ALIMENTARI FALSAMENTE BIOLOGICI
PER UN VALORE DI OLTRE 220 MILIONI DI EURO,
PARI A PIU' DI UN DECIMO
DELL'INTERO MERCATO NAZIONALE DI SETTORE**

Erano riusciti a quadruplicare i loro guadagni, a garantire come biologici milioni di quintali di prodotti agricoli che biologici non erano mai stati, a far figurare come provenienti da produzioni locali cereali che, tra l'altro, di italiana avevano solamente la destinazione finale.

Per anni avevano operato indisturbati; le loro aziende erano "biologiche" a tutti gli effetti; "biologiche" erano altresì certificate le imprese dei grossisti che si sarebbero poi occupati di piazzare sul mercato dei grandi acquirenti cereali ed altre produzioni agricole che biologiche non erano -ma lo diventavano attraverso tutta una serie di falsificazioni documentali- ed il cui destino finale era l'alimentazione animale e quella umana.

Il tutto grazie alla costante e stretta **compiacenza di funzionari e dipendenti degli organismi deputati a certificare come biologica la produzione e la provenienza dei prodotti agricoli che non esitavano a "trasformare" il prodotto convenzionale in prodotto autenticamente "biologico"**.

La **Guardia di Finanza di Verona**, dopo oltre un anno di serrate indagini coordinate dalle dottoresse Maria Beatrice Zanotti e Maria Federica Ormanni, Sostituti Procuratori presso il Tribunale della città scaligera, ha dato esecuzione stamane nelle province di **Verona, Ferrara, Pesaro Urbino e Foggia** ad ordinanze di custodia cautelare in carcere, disposte dal Giudice per le Indagini Preliminari, dottor Guido Taramelli, nei confronti di:

- **MARINUCCI LUIGI**, nato ad Angiari (VR) il 04/05/1948 ed ivi residente in via Cason 1002.
- **SCAPINI DAVIDE**, nato a Verona il 29/05/1968 e residente in Sona (VR), via Grola 7.
- **SIENA ANGELA NAZARIA**, nata a San Severo (FG) il 28/07/1972 ed ivi residente in via Pietro Nenni Km 0 500.
- **GRASSI ANDREA**, nato a Budrio (BO) il 04/01/1966 e residente in Argenta (FE) via Alessandri Adolfino 4/1.
- **GROSSI MICHELE**, nato a Fossombrone (PS) il 05/08/1975 e residente in Fano (PU)

ELENCO ARRESTATI

- 1) **MARINUCCI LUIGI**, nato ad Angiari (VR) il 04/05/1948 ed ivi residente in via Cason 1002.
Rappresentante legale della **Sunny Land Spa**, con sede legale in Bovolone (VR), via Duomo 6 e sede amministrativa in San Pietro di Legnago (VR), via Don Cirillo Boscagin 8.
Rappresentante legale della Società Agricola Marinucci Soave SS di Marinucci Luigi & C. con sede legale in Angiari (VR) via Cason 570.
Depositario scritture contabili: studio Rebonato con sede in Bovolone (VR) via Duomo 6.
Cell. 335\5390909

- 2) **SCAPINI DAVIDE**, nato a Verona il 29/05/1968 e residente in Sona (VR), via Grola nr. 7.
Rappresentante legale dell'**Azienda Agricola Terre Del Sole** (inizio attività 31/01/2008 – fine 31/12/2008).
Socio al 49% della **Sunny Land Spa** dove riveste la qualifica di direttore commerciale.
Rappresentante dal 2009 della società agricola Biopolesine S.S., con sede in Badia Polesine (RO) via Martiri delle Foibe 47, avente ad oggetto coltivazione di cereali.
Rappresentante dal 2009 della società Eridano Trading Srl con sede legale in (FG) viale Giuseppe di Vittorio 183 avente ad oggetto il commercio all'ingrosso di sementi e mangimi.
Socio dell'azienda Agricola Agribioscaligera.

- 3) **SIENA ANGELA NAZARIA**, nata a San Severo (FG) il 28/07/1972 ed ivi residente in via Pietro Nenni Km 0 500.
Rappresentante legale dal 2005 della società **Bioecoitalia Srl**, con sede legale in Termoli (CB) via Rio Vivo – Complesso Albatros e sede amministrativa in San Severo (FG) via Castelnuovo 134 avente ad oggetto il commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi.
Rappresentante legale dal 2008 della società agricola Terra Sana Sas con sede legale in San Severo (FG) S.P. 16 KM 0,500 Per Castelnuovo D. avente ad oggetto coltivazione di frutti oleosi.
Rappresentante legale dal 2009 della Centro Cereali Srl con sede legale ed amministrativa in Torremaggiore (FG), via Gorizia 52 avente ad oggetto il commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi.
Rappresentante legale per l'anno 2009 della Agridea Sa con sede legale in Svizzera via Peri 4 e domicilio fiscale in Montesilvano (PE) via Livenza 23.
Rappresentante legale dal 2009 della società Life Group Holding Sa con sede in Svizzera via Peri 4 e domicilio fiscale in San Severo (FG) via Andria 40 avente per oggetto l'attività che segue la raccolta.
Rappresentante legale dal 2001 della società Agripoint società Agricola Srl con sede legale in Roma via Cristoforo Colombo 185 avente ad oggetto la coltivazione di uva
Rappresentante legale dal 2005 al 2008 della Grain Sistem Srl con sede legale in Candela (FG) via Ripandelli 69, avente ad oggetto il commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi.
Catasto edilizio urbano: abitazione in San Severo (FG) via Giacomo Leopardi (inizio possesso dal 96)

- 4) **GRASSI ANDREA**, nato a Budrio (BO) il 04/01/1966 e residente in Argenta (FE) via Alessandri Adolfo 4/1.
Consulente dell'Azienda Agricola Terra Viva di Calzolari Cesare.
Rappresentante Legale dal 2007 della società Agricola Fattoria della Speranza SS con sede legale in Molinella (BO) via Carreggiata 11.
Rappresentante della ditta ind. Grassi Andrea avente per oggetto l'attività di agenti e rappresentanti di materie prime agricole.
- 5) **GROSSI MICHELE**, nato a Fossombrone (PS) il 05/08/1975 e residente in Fano (PU) via Marco Polo 00020.
Direttore Regionale Marche dell'Organismo di Certificazione e Controllo di Suolo e Salute.
Rappresentante dal 2009 della società My Organic Srl.
Rappresentante, dal 17/01/11, della Ditta Individuale Grossi Michele avente per oggetto consulenza agraria.
Utenza gas ed elettrica in via Roma 102 Fano (PU) – attivazione 12/03/08.
- 6) **SPADINI STEFANO**, nato a Genova (GE) il 14/06/1965 e residente in Monte Cerignone (PU) via San Donato 47.
Tecnico agrario esterno che collabora con la Direzione Regionale Marche di Suolo e Salute.
Rappresentante della ditta Individuale Spadini Stefano dal 19/07/1999 al 31/03/11 avente per oggetto l'attività di consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari.
- 7) **ALBIERO Caterina**, nata a Zevio (VR) il 10.10.1964 e residente in Salizzole (VR), via Zanon n. 4.
Socio accomandatario della "BIOAGRI S.A.S. DI ALBIERO CATERINA & C. " con sede in Salizzole (VR) Via Zanon, 4
Rappresentante legale de "LA SPIGA S.R.L." con sede legale ed amministrativa in Verona, Viale Dell'industria N. 38.

MARINUCCI LUIGI
Angiari (VR), 04/05/1948, residente in via Cason 1002.
Cell. 335\5390909

1. Denunciato per i seguenti reati:

- Art. 2 D. L.vo 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti inesistenti);
- Art. 3 D. L.vo 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici);
- Art. 8 D. L.vo 74/2000 (Emissione di fatture per operazioni inesistenti);
- Art. 515 C.P. (Frode nell'esercizio del commercio);
- Art. 416 C.P. (Associazione per delinquere).

2. Precedenti Penali:

- art. 416 C.P. (*Associazione per delinquere*).

3. Incarichi ricoperti:

- Sunny Land Spa (Amministratore Unico)
- Società Agricola Marinucci Soave SS di Marinucci Luigi & C (Titolare).

4. Attività svolta:

Nel corso di un'attività di verifica nei confronti della società **SUNNY LAND S.P.A.**, avente per oggetto dell'attività il "*commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi*", si scopriva che l'amministratore unico della Sunny Land Spa, Marinucci Luigi, unitamente al direttore commerciale, Scapini Davide, erano coinvolti in una organizzata associazione a delinquere diretta non solo all'evasione ma finalizzata principalmente alla realizzazione di una rilevante frode nel settore della produzione e commercializzazione di **FALSO** prodotto di agricoltura biologica.

L'attività fraudolenta è stata posta in essere mediante:

- stipula di falsi contratti di compravendita con le aziende sottoelencate che prevedono l'acquisto di ingenti quantitativi di prodotto cerealicolo biologico in cambio di altrettanti acquisti fittizi di prodotto cerealicolo convenzionale regolando la parte finanziaria con false lettere di compensazione.
- emissione e utilizzo di false fatture poste in essere da società "*cartiere*" o società "*intermedie*" appositamente costituite dal direttore commerciale della Sunny Land Spa, Scapini Davide, e dall'intermediario commerciale della società scaligera Grassi Andrea. Tali fatture servivano alle grandi imprese "*reali*", quali la Sunny Land SpA, per simulare acquisti di ingenti quantitativi di prodotti cerealicoli biologici in cambio di false vendite di prodotti derivanti dall'agricoltura tradizionale.
- utilizzo di falsi certificati biologici emessi per conto di aziende cartiere che sono state inserite, grazie all'effettiva collaborazione tra il Grassi Andrea, intermediario della Sunny Land Spa ed il Grossi Michele, già direttore regionale Marche dell'Organismo di Controllo Suolo e Salute, nel sistema di certificazione biologica.

SCAPINI DAVIDE

Verona, 29/05/1968, residente in Sona (VR), via Grola nr. 7.

1. Denunciato per i seguenti reati:

- Art. 2 D. L.vo 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti inesistenti) a titolo di concorso con l'amministratore unico della Sunny Land Spa, Marinucci Luigi (art. 110. C.P.);
- Art. 3 D. L.vo 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) a titolo di concorso con l'amministratore unico della Sunny Land Spa, Marinucci Luigi (art. 110. C.P.);
- Art. 8 D. L.vo 74/2000 (Emissione di fatture per operazioni inesistenti) a titolo di concorso con l'amministratore unico della Sunny Land Spa, Marinucci Luigi (art. 110. C.P.);
- Art. 515 C.P. (Frode nell'esercizio del commercio);
- Art. 416 C.P. (Associazione per delinquere).

2. Precedenti Penali:

- Nessuno.

3. Incarichi ricoperti:

- Socio al 49% della **Sunny Land Spa** (direttore commerciale).
- Rappresentante legale dell'**Azienda Agricola Terre Del Sole** (inizio attività 31/01/2008 – fine 31/12/2008).
- Rappresentante dal 2009 della società agricola **Biopolesine S.S.**, con sede in Badia Polesine (RO) via Martiri delle Foibe 47, avente ad oggetto "*coltivazione di cereali*".
- Rappresentante dal 2009 della società **Eridano Trading Srl** con sede legale in (FG) viale Giuseppe di Vittorio 183, avente ad oggetto "*commercio all'ingrosso di sementi e mangimi*".
- Socio al 50% dell'azienda agricola **Agribioscaligera**, con sede in Badia Polesine (RO) Via Martiri delle Foibe, 47.

4. Attività svolta:

Nel corso di un'attività di verifica nei confronti della società **SUNNY LAND S.P.A.**, avente per oggetto dell'attività il "*commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi*", si scopriva che il direttore commerciale della Sunny Land Spa, Scapini Davide unitamente all'amministratore unico, Marinucci Luigi, erano coinvolti in una organizzata associazione a delinquere diretta non solo all'evasione ma finalizzata principalmente alla realizzazione di una rilevante frode nel settore della produzione e commercializzazione di **FALSO** prodotto di agricoltura biologica.

L'attività fraudolenta è stata posta in essere mediante:

- Stipula di falsi contratti di compravendita con le aziende sottoelencate che prevedono l'acquisto di ingenti quantitativi di prodotto cerealicolo biologico in cambio di altrettanti acquisti fittizi di prodotto cerealicolo convenzionale regolando la parte finanziaria con false lettere di compensazione.
- Emissione e utilizzo di false fatture poste in essere da società "cartiere" o società "intermedie" appositamente costituite dallo stesso Scapini Davide e dal Grassi Andrea, che svolge per la società scaligera l'attività di intermediazione. Tali fatture servivano alle grandi imprese "reali", quali la Sunny Land SpA, per simulare acquisti di ingenti quantitativi di prodotti cerealicoli biologici in cambio di false vendite di prodotti derivanti dall'agricoltura tradizionale.
- Utilizzo di certificati falsi biologici emessi per conto di aziende cartiere che sono state inserite, grazie all'effettiva collaborazione tra il Grassi Andrea, intermediario della Sunny Land Spa ed il Grossi Michele, già direttore regionale Marche dell'Organismo di Controllo Suolo e Salute, nel sistema di certificazione biologica.

SIENA ANGELA NAZARIA
San Severo (FG), 28/07/1972 ed ivi residente in via Pietro Nenni Km 0 500.

1. Denunciata per i seguenti reati:

- Art. 8 D. L.vo 74/2000 (Emissione di fatture per operazioni inesistenti);
- Art. 515 C.P. (Frode nell'esercizio del commercio);
- Art. 416 C.P. (Associazione per delinquere);
- Art. 482 C.P. (Falsità materiale commessa da privato).

2. Incarichi ricoperti:

- Rappresentante legale dal 2005 della società **Bioecoitalia Srl**, con sede legale in Termoli (CB) via Rio Vivo – Complesso Albatros e sede amministrativa in San Severo (FG), via Castelnuovo 134. Attività svolta "commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi".
- Rappresentante legale dal 2009 della **Centro Cereali Srl**, con sede legale ed amministrativa in Torremaggiore (FG), via Gorizia 52. Attività svolta "commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi".
- Rappresentante legale per l'anno 2009 della Agridea Sa, con sede legale in Svizzera, via Peri 4 e domicilio fiscale in Montesilvano (PE), via Livenza 23. Attività svolta "commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi".
- Rappresentante legale dal 2008 della società agricola **Terra Sana Sas**, con sede legale in San Severo (FG), S.P. 16 KM 0,500 Per Castelnuovo D. Attività svolta "coltivazione di frutti oleosi".
- Rappresentante legale dal 2009 della società **Life Group Holding Sa**, con sede in Svizzera, via Peri 4 e domicilio fiscale in San Severo (FG), via Andria 40. Attività svolta "attività che seguono la raccolta".
- Rappresentante legale dal 2001 della società **Agripoint società Agricola Srl**, con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo 185. Attività svolta "coltivazione di uva".
- Rappresentante legale (dal 2005 al 2008) della società **Grain Sistem Srl**, con sede legale in Candela (FG), via Ripandelli 69. Attività svolta "commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi".

3. Precedenti Penali:

- art. 2632 C.C. (*Formazione fittizia del capitale*);
- art. 2622 C.C. (*False comunicazioni sociali in danno delle società dei soci o dei creditori*);
- art. 485 C.P. (Falsità in scrittura privata);
- art. 640 bis C.P. (*Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*);
- art. 2 D. Lgs 74\2000 (*Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*);
- art. 8 D. Lgs 74\2000 (*Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*).

4. Attività svolta:

Nel corso di un'attività di verifica nei confronti della società **SUNNY LAND S.P.A.**, avente per oggetto dell'attività il "commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi", sono stati analizzati i rapporti commerciali intercorsi tra la società Sunny Land Spa e le società pugliesi BioecoitaliaSrl e Centro Cereali Srl, facenti capo alla Siena Angela Nazaria. Gli accertamenti eseguiti hanno permesso di rilevare che le società pugliesi hanno emesso nei confronti della società scaligera Sunny Land SpA e di numerose altre aziende nazionali ed estere facenti capo al gruppo societario di Montagano Adriano Rocco, consorte della Siena Angela Nazaria e deceduto il 19.08.2010, fatture per operazioni inesistenti finalizzate non solo all'evasione ma alla realizzazione di una complessa frode commerciale nel settore dell'agricoltura biologica.

Le aziende BioecoitaliaSrl e Centro Cereali Srl, si sono approvvigionate di falso prodotto cerealicolo e oleaginoso biologico giustificato da false fatture in acquisto corredate da certificati di prodotto e/o conformità biologica dal contenuto non veritiero.

L'attività fraudolenta è stata posta in essere mediante:

- Utilizzo ed emissione di false fatture nei confronti della Sunny Land e di altre aziende nazionali ed estere;
- Utilizzo e sottoscrizione di falsi contratti di compravendita attestanti fittizi accordi commerciali riguardanti la cessione di falso prodotto biologico nei confronti della Sunny Land SpA.
- Assoggettamento presso più Organismi di Certificazione e Controllo. Tale comportamento ha permesso alle società pugliesi di preconstituersi, attraverso falsi acquisti di prodotto biologico, doppie o triple giacenze di prodotto biologico che sono state successivamente utilizzate per documentare fittizie vendite;
- Utilizzo di certificazioni biologiche false;
- Utilizzo della compensazione volontaria dei reciproci debiti e crediti mediante false lettere di compensazione.

Si rappresenta che la Centro Cereali è stata una delle società più volte utilizzata per lo smistamento in Italia di falso prodotto cerealicolo biologico proveniente con falsi certificati biologici da società rumene riconducibili al defunto coniuge della Siena Angela Nazaria, Montagano Umberto Rocco. Le società rumene sono: Sc Transilvania Organic Srl e SC Agroeuroserv Srl.

Inoltre, un chiaro esempio di falsa vendita di prodotto biologico è stata accertata nel 2010, ovvero la Centro Cereali aggiungendo falsamente sui documenti di trasporto la dicitura "REG. CE 834\07 e 889\08" ha attribuito l'origine biologica alle 1.114,76 tonnellate di Favino bianco che successivamente ha venduto in frode alla Sunny Land SpA con le fatture (19, 20 e 21 del 2010) spacciandolo per prodotto biologico.

GRASSI ANDREA

Budrio (BO), 04/01/1966 e residente in Argenta (FE) via Alessandri Adolfino 4/1.

1. Denunciato per i seguenti reati:

- Art. 416 C.P. (*Associazione a delinquere*);
- Art. 515 C.P. (*Frode nell'esercizio del commercio*);
- Art. 110 C.P. (*Concorso di persone nel reato*);
- Art. 482 C.P. (*Falsità materiale commessa da privato*).

2. Precedenti Penali:

- art. 8 D. Lgs. 74\2000 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti);

3. Incarichi ricoperti:

- Consulente dell'Azienda Agricola Terra Viva di Calzolari Cesare.
- Rappresentante Legale dal 2007 della società Agricola Fattoria della Speranza SS con sede legale in Molinella (BO), via Carreggiata 11.
- Rappresentante della ditta ind. Grassi Andrea, avente per oggetto "*attività di agenti e rappresentanti di materie prime agricole*".
- Socio della Bioecoland.

4. Attività svolta:

Nel corso di un'attività di verifica nei confronti della società **SUNNY LAND S.P.A.**, avente per oggetto dell'attività il "*commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi*", si scopriva che il direttore commerciale della Sunny Land Spa, Scapini Davide, con l'aiuto del Grassi Andrea, che svolge l'attività di intermediazione per conto della Sunny Land, hanno costituito società cartiere con il solo scopo di introdurre cartolarmente prodotto nel mondo del biologico. Il Grassi Andrea, grazie alla fattiva collaborazione del Grossi Michele, direttore regionale Marche dell'Organismo di Certificazione e Controllo Suolo e Salute, ha reso possibile l'inserimento nel circuito delle aziende biologiche di numerose società cartiere che sono state utilizzate per documentare fittizie vendite di prodotti cerealicoli biologici verso aziende reali del settore come la Sunny Land Spa.

L'attività fraudolenta è stata posta in essere mediante:

- Costituzione di società cartiere per l'emissione di false fatture nei confronti della Sunny Land e di altre aziende nazionali;
- Utilizzo e sottoscrizione di falsi contratti di compravendita attestanti fittizi accordi commerciali riguardanti la cessione di falso prodotto biologico nei confronti della Sunny Land Spa.
- L'attribuzione di falsi attestati di idoneità aziendali biologici rilasciati per società cartiere dal direttore regionale Marche dell'OdC Suolo e Salute.
- Utilizzo della compensazione volontaria dei reciproci debiti e crediti mediante false lettere di compensazione.

GROSSI MICHELE

Fossombrone (PS), 05/08/1975 e residente in Fano (PU) via Marco Polo 00020.

1. Denunciato per i seguenti reati:

- Art. 416 C.P. (*Associazione a delinquere*);
- Art. 515 C.P. (*Frode nell'esercizio del commercio*);
- Art. 110 C.P. (Concorso di persone nel reato);
- Art. 482 C.P. (Falsità materiale commessa da privato).

2. Precedenti Penali:

- Nessuno.

3. Incarichi ricoperti:

- Direttore Regionale Marche dell'Organismo di Certificazione e Controllo di Suolo e Salute;
- Rappresentante dal 2009 della società **My Organic Srl**;
- Rappresentante, dal 17/01/11, della **Ditta Individuale Grossi Michele** avente per oggetto consulenza agraria.

4. Attività svolta:

Nel corso di un'attività di verifica nei confronti della società **SUNNY LAND S.P.A.**, avente per oggetto dell'attività il "*commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi*", si è venuto a conoscenza che numerosi fornitori della società scaligera erano coinvolti con la Sunny Land Spa in una organizzata associazione a delinquere diretta non solo all'evasione ma finalizzata principalmente alla realizzazione di una rilevante frode nel settore della produzione e commercializzazione di **FALSO** prodotto di agricoltura biologica. Le società cartiere sono state inserite nel sistema di certificazione biologica grazie al GROSSI Michele che, in qualità di direttore Regionale Marche dell'Organismo di Certificazione e Controllo Suolo e Salute S.r.l., avvalendosi della collaborazione del tecnico esterno Spadini Stefano, ha abusato dell'incarico direttivo che ricopriva all'interno dell'Organismo per attestare, attraverso la redazione di falsi verbali ispettivi, la conformità di alcune aziende alle disposizioni comunitarie in materia di produzione agricola biologica dettate dal Reg. CE 834/2007 e succ. Tale condotta delinquenziale del Grossi ha reso possibile l'inserimento nel circuito delle aziende biologiche di numerose società cartiere che sono state utilizzate per documentare fittizie vendite di prodotti cerealicoli biologici verso aziende "reali" operanti nel settore dell'agricoltura biologica lasciando in tal modo che si perpetrasse una rilevante frode al sistema dell'agricoltura biologica.

L'attività fraudolenta è stata posta in essere mediante:

- Costituzione di società cartiere per l'emissione di false fatture nei confronti della Sunny Land e di altre aziende nazionali;
- L'attribuzione di falsi attestati di idoneità aziendali biologici rilasciati per società cartiere dal direttore regionale Marche dell'OdC Suolo e Salute;
- Redazione di falsi verbali ispettivi redatti in fase di avvio e nelle successive visite ispettive.

SPADINI STEFANO

Genova, 14/06/1965 e residente in Monte Cerignone (PU) via San Donato 47.

1. Denunciato per i seguenti reati:

- Art. 416 C.P. (Associazione a delinquere);
- Art. 515 C.P. (Frode nell'esercizio del commercio);
- Art. 110 C.P. (Concorso di persone nel reato);
- Art. 482 C.P. (Falsità materiale commessa da privato).

2. Precedenti Penali:

- Nessuno.

3. Incarichi ricoperti:

- **Tecnico agrario esterno che collaborava con la Direzione Regionale Marche di Suolo e Salute.**
- Rappresentante della ditta Individuale Spadini Stefano dal 19/07/1999 al 31/03/11 avente per oggetto "attività di consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari".

4. Attività svolta:

Nel corso di un'attività di verifica nei confronti della società **SUNNY LAND S.P.A.**, avente per oggetto dell'attività il "commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi", si è venuto a conoscenza che numerosi fornitori della società scaligera erano coinvolti con la Sunny Land Spa in una organizzata associazione a delinquere diretta non solo all'evasione ma finalizzata principalmente alla realizzazione di una rilevante frode nel settore della produzione e commercializzazione di **FALSO** prodotto di agricoltura biologica. Le società cartiere sono state inserite nel sistema di certificazione biologica grazie al GROSSI Michele che, in qualità di direttore regionale Marche dell'Organismo di Certificazione e Controllo Suolo e Salute S.r.l., avvalendosi della collaborazione del tecnico esterno Spadini Stefano, ha abusato dell'incarico direttivo che ricopriva all'interno dell'Organismo per attestare, attraverso la redazione di falsi verbali ispettivi, la conformità di alcune aziende alle disposizioni comunitarie in materia di produzione agricola biologica dettate dal Reg. CE 834/2007 e succ. Tale condotta delinquenziale del Grossi e del tecnico Spadini ha reso possibile l'inserimento nel circuito delle aziende biologiche di numerose società cartiere sono state utilizzate per documentare fittizie vendite di prodotti cerealicoli biologici verso aziende "reali" operanti nel settore dell'agricoltura biologica lasciando in tal modo che si perpetrasse una rilevante frode al sistema dell'agricoltura biologica.

L'attività fraudolenta è stata posta in essere mediante:

- Costituzione di società cartiere per l'emissione di false fatture nei confronti della Sunny Land e di altre aziende nazionali;
- L'attribuzione di falsi attestati di idoneità aziendali biologici rilasciati per società cartiere dal direttore regionale Marche dell'OdC Suolo e Salute;
- Redazione di falsi verbali ispettivi redatti in fase di avvio e nelle successive visite ispettive.

ALBIERO Caterina
Zevio (VR), 10/10/1964 e residente in Salizzole (VR), via Zanon 4

1. Denunciata per i seguenti reati:

- Art. 2 D. L.vo 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti inesistenti);
- Art. 8 D. L.vo 74/2000 (Emissione di fatture per operazioni inesistenti).

2. Incarichi ricoperti:

- Socio accomandatario della "BIOAGRI S.A.S. DI ALBIERO CATERINA & C."
- Rappresentante legale de "LA SPIGA S.R.L."

3. Attività svolta:

L'attività amministrativa prima e penale svolta dalla Guardia di Finanza nei confronti delle società amministrate dall'Albiero Caterina ha seguito un iter operativo finalizzato alla riscontro circa la corretta applicazione della normativa che regolamenta il settore biologico ed al tempo, nonché la normativa penale – tributaria. L'attività è stata eseguita attraverso non solo una serie di riscontri esterni, eseguiti presso clienti e trasportatori, ma anche la disamina della documentazione amministrativo contabile della società, la quale non sempre si è dimostrata attendibile. In particolare il controllo è stato incentrato sulla disamina dei registri obbligatori ai fini tributari, nonché delle fatture, attive e passive, e dei relativi documenti di trasporto. La fittizietà dei documenti di trasporto, ha permesso di far constatare l'emissione / Utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Nell'ambito dell'attività svolta dalla Guardia di Finanza di Verona si è, inoltre, proceduto all'acquisizione di dati e notizie dalla società "Autostrade per l'Italia Spa". Tale attività ha consentito di eseguire un esame capillare ed approfondito esame dei documenti di trasporto acquisiti agli atti della verifica. Ciò ha permesso di individuare numerose incongruenze dei dati indicati nei documenti di trasporto stessi, con specifico riferimento alle date indicate, alle tratte stradali/autostradali percorse.

La disamina di una consistente mole di documenti amministrativo contabili, oltre che dei contratti stipulati dalla verifica e dei riscontri sopra indicati, ha permesso, quindi di individuare un complesso sistema di frode. Scopo di tale sistema fraudolento, è stato certamente anche quello di lucrare sulla differenza di prezzo riconosciuta dal mercato al prodotto "biologico" rispetto a quello "convenzionale".

1. Il sistema di controllo e certificazione delle produzioni da agricoltura biologica.

L'agricoltura biologica è un metodo di produzione definito e disciplinato a livello comunitario dal Regolamento CE 834/07, e dal Regolamento di applicazione CE 889/08, e a livello nazionale dal D.M. 220/95.

La normativa vigente nell'Unione Europea ha individuato nell'istituzione di uno specifico sistema di controllo e certificazione (*costituito da autorità pubbliche e/o da organismi di certificazione privati autorizzati da un'autorità pubblica competente*) la soluzione per regolare il funzionamento del mercato dei prodotti da agricoltura biologica e i rapporti tra i diversi operatori delle filiere biologiche, dalla produzione agricola sino alla vendita ai consumatori finali. Tale sistema ha il compito di verificare e certificare il rispetto delle norme di produzione biologica da parte delle imprese biologiche, garantire tutti gli operatori delle filiere biologiche e, in particolare, i consumatori finali circa la conformità del processo produttivo dei prodotti certificati alle prescrizioni normative.

In virtù della regolamentazione comunitaria, nell'ambito specifico dei controlli, gli Stati Membri istituiscono un sistema di controllo e designano una o più autorità competenti responsabili dei controlli relativi agli obblighi sanciti dal Regolamento Comunitario.

Il **Ministero delle Politiche Agricole e Forestali** è l'autorità preposta al controllo ed al coordinamento delle attività amministrative e tecnico scientifiche inerenti l'applicazione della regolamentazione Comunitaria in materia di agricoltura biologica di cui al Reg. CEE. 834/07. Gli organismi di certificazione e controllo che intendono svolgere il controllo sulle attività della produzione agricola, della preparazione e dell'importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo dell'agricoltura biologica, presentano la relativa istanza al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. A decorrere dall'1.1.2010 l'**ACCREDIA** – Ente Italiano di Accreditamento – è l'unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento. ACCREDIA è stato riconosciuto dallo Stato il 22 dicembre 2009, nato dalla fusione di SINAL e SINCERT come Associazione senza scopo di lucro. Con ACCREDIA l'Italia si è adeguata al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008, che dal 1° gennaio 2010 è applicato per l'accREDITAMENTO e la vigilanza del mercato in tutti i Paesi UE. Ogni Paese europeo ha il suo Ente di accreditamento. L'Ente Nazionale è responsabile per l'accREDITAMENTO in conformità agli standard internazionali della serie ISO 17000 e alle guide e alla serie

armonizzata delle norme europee EN 45000. Tutti gli Enti operano senza fini di lucro. In particolare ACCREDIA valuta la competenza tecnica e l'idoneità professionale degli operatori di valutazione della conformità (Laboratori e Organismi), accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la credibilità delle certificazioni

L'autorizzazione è subordinata, oltre che all'accertamento della regolarità o completezza della domanda, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal Reg. Ce n. 834/07 per esercitare l'attività di controllo, e di quelli indicati negli allegati I e II del decreto legislativo 220/95.

Gli organismi di controllo sono Enti autorizzati con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e possono esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale.

Per entrare nel settore biologico ed avere l'opportunità di commercializzare i prodotti come biologici, le aziende agricole, agro-zootecniche e di trasformazione devono rispettare le norme tecniche contenute nel regolamento comunitario REG. CEE 834/2007 e sottoporsi al controllo di un ente autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Forestali

In Italia esistono Enti chiamati "Organismi di Controllo" (OdC) autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ad effettuare i controlli diretti nelle aziende e a certificare le produzioni biologiche (D.M. 220/95 .pdf .doc).

La normativa comunitaria e nazionale in materia prescrive che tutti gli operatori che intendono produrre e/o commercializzare prodotto biologico devono inserirsi nel sistema di controllo per le produzioni biologiche avanzando, ai sensi dell'art. 8 del Reg. CEE 2092/1991¹, sostituito dall'art. 28 del Regolamento CE 834/2007, formale richiesta ad uno degli Organismi di Certificazione, accreditati presso il Ministero delle Politiche Agricole, mediante la compilazione del modulo di "**Prima Notifica dell'attività di produzione con Metodo Biologico**". La notifica va compilata in duplice copia ed inviata con raccomandata A/R a:

- Servizi/Settori Agricoltura della Regione competenti per Provincia sul territorio con riferimento all'ubicazione dell'azienda agricola o del centro di trasformazione agricola
- OdC prescelto tra quelli autorizzati.

¹ abrogato a decorrere dal 01.01.2009 dal Reg. CEE 834/2007 del 28.06.2007. Si precisa tuttavia che anche quest'ultimo prevede che le autorità di controllo provvedano al rilascio del documento giustificativo agli operatori soggetti al controllo.

La **notifica è una dichiarazione d'impegno** da parte di chi la sottoscrive, a:

- assoggettare l'azienda al sistema di controllo tramite un OdC, riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Forestali
- osservare le norme comunitarie e nazionali.
- accettare le misure sanzionatorie previste in caso d'infrazione.

Chi si sottopone al controllo dovrà perciò **tenere dei registri aziendali** che permettano di effettuare le verifiche necessarie da parte dell'OdC o delle autorità competenti. Inoltre entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà inviare all'Organismo di Controllo il Piano annuale di Produzione (PAP)

Una volta ricevuta la notifica:

- l'OdC effettuerà un **primo controllo aziendale**, per verificare l'idoneità dell'azienda al sistema biologico. Successivamente verificherà almeno una volta all'anno che l'azienda sia conforme al sistema e che vengano rispettati gli impegni da parte dell'operatore;
- la Regione tramite una procedura amministrativa, che necessita della dichiarazione d'idoneità aziendale rilasciata dall'Organismo di Controllo iscrive nell'elenco ufficiale regionale la ditta che si è notificata ed è sottoposta al regime di controllo previsto dal Reg. CE 2092/91 sostituito dal Reg. CE 834/2007. La Regione predispone e pubblica annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione, **l'ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI BIOLOGICI** suddivisi in tre sezioni distinte:
 - **"produttori agricoli"** a sua volta suddivisa in:
 - "aziende biologiche";
 - "aziende in conversione";
 - "aziende miste"
 - **"preparatori"**, cioè operatori che utilizzano prodotti provenienti da aziende biologiche, le cui produzioni sono già certificate;
 - **"raccoltori dei prodotti spontanei"**.

In particolare, l'Organismo di Certificazione e Controllo prescelto dall'operatore, effettuati i prescritti controlli, rilascia ai sensi dell'art. 9 del Reg. CEE 2092/91, sostituito dall'art. 29 del Reg. CE 834/2007, il **Certificato di idoneità aziendale** attestando la conformità al **metodo** dell'agricoltura biologica. L'attestato di idoneità, come atto conclusivo del processo di notifica, specificherà:

- denominazione e sede dell'operatore;

- indirizzo e/o località del/i sito/i produttivi sottoposti al controllo;
- l'identificazione degli appezzamenti;
- le colture sottoposte al controllo con l'indicazione, appezzamento per appezzamento,
- delle date di inizio e fine conversione;
- la tipologia e/o i settori produttivi per le quali l'azienda è stata valutata;
- il numero di immatricolazione al Registro degli Operatori Controllati, corrispondente al Codice Operatore;
- il riferimento alla norma rispetto alla quale è stato concesso;
- la data di inizio validità;
- indicazioni circa eventuali deroghe concesse;
- data ultima visita ispettiva;

Per garantire la tracciabilità dei prodotti agricoli biologici nelle varie fasi della catena commerciale e la loro conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2092/91, gli operatori devono, altresì, attenersi a specifiche ed ulteriori disposizioni richiamate nell'allegato III del Regolamento CEE 2092/91 sostituito da ultimo dal Regolamento 2491/2001 che, in sintesi, prevede la tenuta di specifici documenti contabili dai quali si rilevi la natura, la quantità del prodotto ceduto e/o acquistato nonché i dati identificativi dell'operatore acquirente/fornitore.

Ricevuta la certificazione di idoneità aziendale, l'operatore, al fine di commercializzare i vari prodotti biologici, deve richiedere al proprio Organismo di Certificazione e Controllo l'emissione di uno specifico **certificato di conformità** che comprende l'elenco dei prodotti certificati per il quale l'operatore può rilasciare indicazioni o dichiarazioni di conformità. Ottenuta la certificazione di conformità, l'operatore può richiedere al proprio Organismo di Certificazione l'emissione di uno specifico certificato di lotto/partita per ogni transazione effettuata. Il **certificato di lotto/partita** viene emesso in duplice copia, una destinata all'operatore controllato ed una per il destinatario/acquirente della merce e riporta il quantitativo oggetto di cessione nonché gli estremi del documento fiscale attestante la cessione. Attualmente le aziende biologiche, in virtù dei prescritti Regolamenti comunitari in precedenza citati una volta in possesso del **Certificato di Conformità** possono dichiarare (**Dichiarazione di conformità**) direttamente in fattura la conformità del lotto biologico commercializzato apponendo sul documento fiscale il numero del Certificato di Conformità rilasciato dall'Organismo di Controllo.

2. Il mercato del “biologico” nel mondo ed in Italia

I dati Ismea Ac Nielsen sugli acquisti domestici del comparto confezionato. Hanno evidenziato che la spesa degli italiani in prodotti biologici confezionati è aumentata del 11,6 per cento su base annua, nel 2010.

A registrare i maggiori tassi di crescita sono nell'ordine i salumi (+56,4%), pasta e riso (+22,3), biscotti, dolci e snack (+13,5%), i latticini caseari (+13,2%), pane e prodotti sostitutivi (+12,3%), oli (+10,2%), miele (+8%), ma anche le uova (+7,4%) e frutta e ortaggi bio, in crescita del 4,2%.

L'andamento di mercato, dove si stima una **spesa superiore in 3 miliardi di euro** per il biologico in Italia, conferma l'attenzione degli italiani alla qualità della tavola anche in tempo di crisi accentuata dalle emergenze sulla sicurezza alimentare che si rincorrono.

Una tendenza che premia il biologico, ma anche il tipico e il prodotto a chilometri zero acquistato magari direttamente dagli agricoltori o nei mercati di campagna amica dove hanno fatto la spesa 8,3 milioni di italiani nel 2010.

In Italia si contano **45.509 operatori biologici** all'inizio del 2010 con una riduzione di circa il 2% rispetto all'anno precedente, mentre **sono coltivati a biologico 1.106.684 ettari** con una **crescita del 10 per cento**.

Nel mondo gli acquisti di prodotti bio continuano a crescere con una media del 7-9% e hanno raggiunto un mercato di 19,5 miliardi di euro, guidato da Europa e Stati Uniti (rapporto 2005 IFOAM). Il biologico è il comparto che registra i tassi più alti di crescita nell'industria alimentare, raggiungendo un valore globale delle vendite pari a 40 mld \$ nel 2006 (Organic Monitor); secondo IFA (indagine 2006 per MacFrut) il giro d'affari globale del biologico ha superato i 30 mld\$, crescendo mediamente del 8-9% ogni anno.

Il mercato del bio in Europa vale circa 13,7 mld €, trainato dai mercati tedesco, francese e inglese (Germania e UK in particolare, sia per dimensione che per crescita attuale e attesa, secondo INEA); Se anche dimensionalmente inferiori, Austria (maggior peso del biologico sul comparto alimentare) e Danimarca (elevata spesa media procapite in prodotti biologici) sono mercati molto interessanti (INEA). Su scala globale, si assiste all'intensa competizione tra il canale dettaglio, i “grandi specialisti” come Whole Foods Market e i giganti della distribuzione come Wal-Mart. Sul fronte dei produttori, la competizione è tra i piccoli specialisti indipendenti, i prodotti a marchio e le private label, prodotti a più alta marginalità.

Clienti

I consumatori di biologico acquistano soprattutto presso la GDO (53,1% degli intervistati), ricercano nei prodotti biologici qualità, genuinità, gusto e sono disposti a pagare fino a un 5-10% in più rispetto agli altri prodotti (77% degli intervistati) e auspicano di poterli individuare più facilmente in mezzo a tutti gli altri prodotti (54,2%) (Istituto SWG per SANA). Diminuisce la fiducia sulla reale sicurezza e salubrità dei prodotti bio (27,5% degli intervistati, +6,5% rispetto all'anno precedente) e aumenta il giudizio negativo sui costi eccessivi (dati Food Monitor GpfeAper SANA)

I consumatori fedeli di prodotti biologici si rivolgono ai canali specializzati, in grado di offrire una gamma completa; il canale della grande distribuzione ha come cliente tipo il consumatore occasionale (Federbioe Assobio).

Il pubblico femminile ricerca nei prodotti bio una valenza salutistica; il pubblico maschile associa motivazioni più edonistiche e legate al gusto (SANA 2005).

Tra i comparti dell'intero settore agroalimentare, l'agricoltura biologica registra una crescita maggiore, con una media annua mondiale che oscilla dal 10 al 20%. Il biologico ha un grande potenziale di sviluppo, grazie alla scelta dell'UE di investire in sistemi di produzione ecologici per garantire sicurezza alimentare e condizioni ambientali sostenibili. Si ricorda che **l'agricoltura biologica riguarda un metodo di coltivazione e allevamento che ammette solo l'impiego di sostanze naturali; nelle aziende agricole biologiche è escluso l'uso di OGM e dei prodotti derivati o ottenuti da OGM e l'utilizzo di sostanze di sintesi chimica, quali concimi, diserbanti e insetticidi, anticrittogamici, pesticidi in genere.**

La crescita della produzione deriva dall'aumento della richiesta di prodotti biologici, che offrono ai consumatori una maggiore garanzia di sicurezza alimentare, grazie al rigoroso sistema di controlli cui sono sottoposti. Attualmente la superficie mondiale coltivata in 141 Paesi è di oltre 32 milioni di ettari, occupa 1.200.000 aziende e ha un valore di mercato di oltre 32 miliardi di euro.

L'Europa è il maggior mercato mondiale per i prodotti biologici e l'Italia, tra i Paesi in cui il mercato è più significativo, detiene anche il **primato mondiale per le esportazioni di prodotti bio, per un valore di circa 900 milioni di euro.**

Il nostro paese è il **primo produttore al mondo di ortaggi biologici** (con una superficie otto volte superiore a quella spagnola), **cereali** (con circa 250.000 ettari), **agrumi, uva** (con 38.000 ettari, il doppio della Francia), **olive** e si colloca al **secondo posto per il riso.**

Nonostante ciò, e nonostante la crescita dell'interesse dei consumatori ai temi della tutela ambientale, della sicurezza alimentare e del benessere animale, i consumi interni di prodotti biologici, seppure i dati Ismea testimonino una crescita rapida negli ultimi anni, raggiungono solo il 3% della spesa alimentare complessiva delle famiglie italiane, contro quote che in altri stati europei, come Austria, Germania, Svizzera e Paesi scandinavi sfiorano il 20%.

Il canale dei punti vendita specializzati in soli prodotti biologici, oltre un migliaio distribuiti in tutta Italia, con un'elevata concentrazione al nord e al centro, ha fatto registrare una crescita media dal 10% (negozi indipendenti) al 15% (punti vendita affiliato in franchising) rispetto all'anno scorso. Positive anche le vendite dirette dei gruppi d'acquisto e degli agricoltori; circa 2.000 offrono direttamente al pubblico i loro prodotti in spacci aziendali e in banchi ai mercati.

Prodotti biologici si trovano nei ristoranti più qualificati e attenti alla qualità. La ristorazione scolastica vale tra i 200 e i 250 milioni di euro. Si stima che ogni giorno circa un milione di bambini, consumatori del futuro, nelle scuole italiane mangino biologico (150.000 nel solo Comune di Roma), e la legge n. 488/1999 stabilisce l'obbligo di utilizzare prodotti biologici nelle diete giornaliere delle mense scolastiche.

Nella grande distribuzione tutte le maggiori catene di supermercati propongono prodotti bio e hanno linee specifiche a marchio proprio. Nei primi sei mesi del 2009 gli acquisti di prodotti bio in Italia hanno fatto registrare un incremento del 7,4% in valore e dell'8,5% in quantità, rispetto al 2008, per circa 350 milioni di euro (fonte: Ismea/AcNielsen).

Il settore produttivo è caratterizzato da un'altissima percentuale di donne imprenditrici (25%), di giovani (il 50% ha meno di 50 anni), con scolarizzazione elevata (il 50% dei

produttori ha il diploma, il 17% la laurea) e propensione alle nuove tecnologie (il 52% utilizza Internet).

Da un'indagine effettuata da Carrefour Italia risulta che 73 persone su 100, soprattutto donne, a parità di prezzo, anche se più elevato, scelgono il prodotto bio.

3. I reati perpetrati dagli arrestati

a. frode in commercio ex art 515 C.p.;

L'art. 515 cp individua il delitto della frode in commercio nel comportamento di chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita,. La pena è quella della reclusione fino a due anni unitamente a pena pecuniaria. Costituisce poi un'ipotesi di specie di frode in commercio quella di cui al successivo art. 516 cp a mente del quale chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine e' punito con la reclusione fino a sei mesi.

In giurisprudenza si è molto dibattuto in ordine ai requisiti minimi della condotta per potersi configurare un tentativo di frode in commercio. Al riguardo, in particolare, il punto nevralgico dell'accertamento ineriva al requisito dell'idoneità prescritto dall'art. 56 cp.

In particolare, la latitudine delle decisioni delle Corti di legittimità spazia da un orientamento, a dire il vero risalente, secondo il quale sarebbe necessario, per dirsi integrata la fattispecie di frode in commercio tentata, che vi sia stato un tentativo di contrattazione con il pubblico, come nel caso di consegna del menu nel quale non siano indicati gli alimenti effettivamente surgelati ad un orientamento secondo il quale sarebbe, invece, sufficiente all'uopo, la semplice esposizione della merce con indicazioni idonee alla frode sulle relative confezioni (si tratta dell'orientamento attualmente dominante).

In senso, poi, ancora più rigoroso, si è affermato che, nel concorso di taluni ulteriori indizi sintomatici, anche la semplice detenzione in magazzino di merce con segni contraffatti può integrare gli estremi del tentativo di frode in commercio.

Per la tesi della necessità di un inizio di contrattazione per la configurazione del tentativo di frode in commercio.

Cassazione Penale Sez. III del 25 settembre 2002 n. 37569

La mera detenzione da parte di un ristoratore di prodotti congelati o surgelati non indicati come tali nella lista delle vivande non integra il reato di tentata frode in commercio, di cui agli art. 56 e 515 c.p., atteso che a tale fine si rende necessario un inizio di pattuizione con un cliente determinato, come l'effettiva consegna del menù non riportante tale condizione per alcuni degli alimenti.

Non vale a costituire reato di frode nell'esercizio del commercio, neppure a livello di tentativo, il solo fatto che il responsabile della gestione di un pubblico esercizio detenga nel congelatore prodotti alimentari congelati o surgelati non indicati come tali nel menù, quando quest'ultimo non sia stato ancora consegnato ad un determinato avventore, con il quale si sia quindi instaurato, in tal modo, un rapporto concreto con un inizio di trattativa.

La mera detenzione da parte di un ristoratore di cibi surgelati non indicati come tali nel menù non può ancora considerarsi atto univocamente diretto alla consegna dell'"aliud pro alio", essendo necessario, ai fini della configurabilità del tentativo di frode in commercio, che si sia verificato un inizio di pattuizione tra il soggetto attivo ed un acquirente determinato.

La detenzione da parte di un ristoratore di prodotti congelati o surgelati, non indicati come tali nella lista delle vivande, non integra il reato di tentata frode in commercio ove manchi un inizio di pattuizione con un cliente determinato che si concretizza all'atto dell'effettiva consegna del menù non riportante lo stato di conservazione degli alimenti.

Per la tesi della necessità e sufficienza dell'esposizione al pubblico delle merci ai fini del tentativo della frode in commercio

Cassazione Penale Sez. Un. del 25 ottobre 2000 n. 28
Integra il tentativo di frode in commercio, perché idonea e diretta in modo non equivoco alla vendita della merce ai potenziali acquirenti, la condotta dell'esercente che esponga sui banchi o comunque offra al pubblico prodotti alimentari scaduti sulle cui confezioni sia stata alterata o sostituita l'originale indicazione del termine minimo di conservazione. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che il tentativo non è viceversa configurabile, per l'assenza del requisito dell'univocità degli atti, ove i prodotti con etichetta alterata o sostituita siano semplicemente detenuti all'interno dell'esercizio o in un deposito senza essere esposti o in qualche modo offerti al pubblico)

La messa in vendita di prodotti scaduti di validità integra il delitto di cui all'art. 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) solo qualora sia concretamente dimostrato che la singola merce abbia perso le sue qualità specifiche, atteso che il superamento della data di scadenza dei prodotti alimentari non comporta necessariamente la perdita di genuinità degli stessi.

Per la tesi della possibilità di un'incriminazione per tentativo di frode in commercio anche in ipotesi di mera detenzione in magazzino di merce con segni contraffatti

b. associazione a delinquere ex art. 416 C.p.,

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

c. dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti inesistenti, ex art. 2 D.Lgs. 74/2000.

E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando tali fatture o documenti sono registrate nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a lire trecentomilioni, si applica la reclusione da sei mesi a due anni

d. dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, ex art. 3 D.Lgs. 74/2000.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta milioni;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire tre miliardi.

e. emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 D.Lgs. 74/2000;

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di piu' fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti e' inferiore a lire trecento milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

f. falsità materiale commessa da privato ex art. 482 C.P.

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

“Il Gatto con gli stivali”

*Un ricco e vecchio mugnaio, in punto di morte, chiama a sé i suoi tre figli: al figlio maggiore lascia in eredità il suo mulino e il cavallo; al secondogenito viene lasciato il mulo e una casa di campagna; **al figlio minore viene lasciato il gatto che amava tanto.***

Il ragazzo è triste e deluso: cosa se ne fa di un gatto? Sconsolato, si siede su una roccia a pensare il da farsi, quando il gatto gli dice di non preoccuparsi: insieme faranno fortuna.

Così, il felino si mette all'opera e prende un sacco dove mette della crusca e del cruschetto, poi lo lascia vicino ad un fiume: due conigli notano la crusca e la mettono nel sacco. Immediatamente il gatto chiude il sacco di scatto. Il giovane si chiede cosa deve farci un gatto con due conigli.

*Presi due stivali, **il gatto si reca al palazzo del re e gli offre in dono i due conigli, portatigli da un certo marchese di Carabàs.***

Il gatto porta poi al re della cacciagione fresca, sempre da parte del marchese di Carabàs, e quindi, sotto minaccia, convince dei contadini a dire che le terre che stanno coltivando sono del marchese di Carabàs.

E così fanno quando il re decide di fare una passeggiata per il suo regno. Al sentire ancora il nome del marchese di Carabàs, al re viene la curiosità di sapere chi sia questo misterioso e generoso marchese di cui non si è mai sentito parlare, e decide di invitarlo al castello.

Il gatto dice al ragazzo di buttarsi in acqua e dire di essere stato aggredito e derubato dei suoi abiti. Il piano funziona e il giovane viene invitato al castello, dove conosce la principessa che s'innamora quasi subito di lui. Il re però gli dice che tra qualche giorno andrà a pranzo nel suo castello. Il giovane deglutisce: e adesso?

*Ci pensa **il gatto che, passeggiando, un giorno vede un castello molto bello.** Una delle guardie lo avvisa: il proprietario è una specie di orco mago che uccide chiunque osi sfidarlo.*

*Il gatto si presenta al suo cospetto e gli chiede se è veramente potente come dice di essere, visto che quasi nessuno gli crede. Per tutta risposta, l'orco si trasforma prima in un feroce leone che terrorizza il gatto, poi torna umano. Il gatto si finge sorpreso e gli chiede, scetticamente, se può trasformarsi in qualcosa di più piccolo: **l'orco subito si trasforma in un topolino... per essere così ucciso tranquillamente dal gatto!** Così, il giovane diviene il nuovo padrone del castello: **il re capisce che il marchese esiste davvero e gli chiede se vuole sposare sua figlia.***

Il giovane accetta di buon grado e diventa così principe.

E il gatto dagli stivali diventa un nobile cacciatore, che cacciava i topi solo per divertimento.